

ENTE PARCO
"PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"

Provincia autonoma di Trento

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Determinazione n. 153

di data 17 novembre 2022

Oggetto: Applicazione al personale dell'Ente Parco dell'articolo 127 del Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali- area non dirigenziale per triennio giuridico economico 2016–2018 del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e degli art. 4 e 5 dell'Accordo di settore su indennità e produttività di data 21.10.2021. Integrazione indennità per area direttiva anno 2022.

IL DIRETTORE

- visto il vigente Regolamento dei Servizi e del Personale dell'Ente Parco adottato dal Comitato di Gestione con propria deliberazione n. 14 di data 9 novembre 1998, ed in particolare l'articolo 1 del medesimo, il quale prevede che nei confronti del personale dell'Ente Parco venga applicata la disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale valevole per il personale della Provincia autonoma di Trento;
- visto il DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., recante il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)", ed in particolare l'articolo 17 (Personale dell'ente parco) dello stesso il quale così recita:
 1. *L'ente parco può avvalersi sia di personale proprio sia di personale proveniente dalla Provincia o da altre pubbliche amministrazioni, nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa provinciale vigente.*
 2. *Il regolamento di organizzazione delle strutture e del personale dell'ente parco, comprensivo della relativa dotazione organica nonché dell'elenco delle figure professionali operanti presso l'ente stesso, è soggetto all'approvazione della Giunta provinciale.*
 3. *Al personale dell'ente parco si applica la disciplina di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).*
 4. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il rapporto di lavoro del personale dell'ente parco, incluso il trattamento giuridico, economico e previdenziale-assistenziale, è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro del personale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento.*
 5. *Al personale assunto ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge provinciale, si applica il trattamento giuridico-economico previsto per il corrispondente personale assunto presso le strutture organizzative della Provincia autonoma di Trento .*
- visto il comma 1 dell'articolo 69 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il quale prevede che:
 1. *Salvo che per le materie riservate alla legge, gli accordi sindacali recepiti con legge provinciale ovvero con decreto del Presidente della Giunta provinciale e le norme generali e speciali applicate al personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abrogate, costituiscono la disciplina del rapporto di lavoro. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dalla presente legge in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplate. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dalla presente legge.*
- visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto il giorno 1 ottobre 2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 63, di data 30 ottobre 2018, con la quale si è provveduto a recepire e di dare esso integrale applicazione nei confronti del

personale dell'Ente Parco, l'Accordo per il rinnovo del CCPL del personale del comparto Autonomie locali, area non dirigenziale, per il triennio giuridico-economico 2016-2018, sottoscritto in via definitiva in data 01 ottobre 2018, comprensivamente degli istituti giuridici ed economici dallo stesso previsti;

- atteso che alcuni dei trattamenti economici previsti vengono solamente aggiornati negli importi relativi, continuando ad essere corrisposti al personale dipendente con modalità invariate rispetto alla disciplina contrattuale previgente;

- visto in particolare l'articolo 127 del nuovo CCPL, il quale disciplina le modalità di costituzione e di erogazione del fondo per l'indennità per area direttiva, nei termini seguenti:

“1. Al personale inquadrato nelle categorie C, livello evoluto, e D a cui siano affidati compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale e professionale è corrisposta, per il periodo annuale di riferimento, un'indennità annua lorda da un minimo di Euro 750,00 ad un massimo di Euro 6.000,00, differenziata in base al livello di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti affidati.

2. L'indennità può essere attribuita alle posizioni di lavoro appartenenti al livello evoluto della categoria C e al livello base ed evoluto della categoria D, individuate quali particolarmente rilevanti per l'Amministrazione avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

- specializzazione, che evidenzia il grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita, ivi compresa l'attività di consulenza;*
- particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate;*
- complessità del processo decisionale: deriva dall'applicazione di normative, procedure e tecnologie soggette a variazione ed innovative;*
- coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti;*
- attribuzione con specifica disposizione del compito di preposto ai sensi degli artt. 2, c. 1, lett. e) e art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.*

3. L'indennità viene erogata a seguito di verifica che avviene con cadenza annuale.

4. La contrattazione di settore potrà provvedere alla definizione o integrazione dei criteri volti a stabilire gli elementi di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, la misura della stessa nell'ambito dei limiti fissati dal comma medesimo. Nel frattempo continua ad avere efficacia la disciplina prevista negli accordi di settore.”

e l'Art. 128, Conferimento e revoca dell'indennità per area direttiva:

1. Nell'ambito della categoria C, livello evoluto, e della categoria D, livello base ed evoluto, i dirigenti o gli organi a ciò preposti, individuano con atto scritto e motivato le posizioni di lavoro che, in relazione ai criteri di cui all'articolo precedente, possono beneficiare dell'indennità per area direttiva e la relativa misura.

2. L'individuazione della posizione di lavoro viene effettuata annualmente e può essere revocata con atto scritto e motivato prima della scadenza, a seguito di:

- inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;*
- interventi mutamenti organizzativi;*
- accertamento di risultati negativi;*
- per impossibilità dell'adempimento previsto dall'incarico.*

3. La revoca di cui al comma precedente comporta la perdita dell'indennità.

4. L'indennità per area direttiva è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito.

5. *L'Amministrazione informa le organizzazioni sindacali delle determinazioni assunte in relazione all'indennità per area direttiva. L'Amministrazione, su richiesta delle OO.SS., provvede ad un esame congiunto sugli effetti organizzativi che il conferimento dell'indennità per area direttiva determina nella configurazione del sistema organizzativo e su eventuali altre osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali.*

- visto l'Accordo di settore su indennità e produttività del personale sottoscritto i data 21 ottobre 2021 che disciplina in modo specifico le indennità previste dal contratto collettivo di lavoro di cui sopra, e in particolare l'indennità per area direttiva di cui agli articoli 4 e 5 dell'Accordo;
- richiamata la precedente determinazione del direttore n. 13 di data 18 gennaio 2022 relativa alla quantificazione e corresponsione ai dipendenti dell'Ente Parco della indennità per area direttiva per l'anno 2022 per un importo complessivo di euro 12.000,00.= da corrispondere ad un massimo di cinque posizioni interessate come previsto dall'autorizzazione concessa dal Dipartimento Organizzazione e Personale della Provincia autonoma di Trento di data 19 luglio 2011, con la quale veniva fissato il budget erogabile e il numero di posizioni professionali massime riconoscibili nell'Ente;
- atteso che per l'anno 2022, con propria deliberazione n. 43 di data 21 dicembre 2021, la Giunta Esecutiva provvedeva ad individuare le posizioni lavorative nei posti dell'organico dell'Ente Parco rispettivamente indicati nelle cinque unità di collaboratore della categoria C, livello evoluto, e nelle due unità di personale di funzionario, della categoria D, livello base, fissando altresì il fondo erogabile in € 12.000,00.= complessivi lordi, in via transitoria e provvisoria;
- atteso, ancora, che la Giunta Esecutiva aveva assunto di demandare al Direttore dell'Ente Parco la effettiva individuazione dei dipendenti interessati alla eventuale erogazione della indennità di cui si tratta, come anche la quantificazione della effettiva indennità da erogare a ciascuno di essi per l'anno 2022;
- vista la nota prot. 2361 di data 13 giugno 2022, con la quale l'Ente richiedeva al Dipartimento Organizzazione e Personale della Provincia autonoma di Trento l'autorizzazione a poter aumentare il budget di area direttiva da euro 12.000,00.= ad euro 13.500,00.= e aumentando anche il numero delle posizioni potenzialmente interessate da 5 a 6, in conseguenza del mutato assetto organizzativo degli uffici dell'Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino;
- richiamata l'autorizzazione prevenuta in data 13 ottobre 2022, prot. n. 2506 del Dipartimento Organizzazione e Personale della Provincia autonoma di Trento con la quale in risposta a quanto richiesto viene comunicata l'autorizzazione ad aumentare il budget per area direttiva di euro 500,00.= portandolo quindi ad un importo annuo totale di euro 12.500,00.=, per un massimo di cinque posizioni interessate;
- ritenuto di adottare nei confronti del personale dell'Ente Parco le disposizioni esplicative appena sopra citate, provvedendo in particolare di assegnare il maggior budget autorizzato di euro 500,00.= al funzionario per le attività didattiche inquadrato nel livello D base che si occupa della organizzazione degli addetti che gestiscono l'attività didattica dell'Ente, nonché

di tutta le programmazione dell'attività, come specificato nella scheda di individuazione della dipendente interessata, dott.ssa Elena Luise, assunta con contratto a tempo parziale di 18 ore assegnando alla stessa l'importo di euro 500,00.= per l'anno 2022 come previsto dall'articolo 4 dell'Accordo di settore in oggetto, alla dipendente appena sopra individuata, per l'importo indicato nella scheda individuale allegata al presente provvedimento;

- dato atto che, come stabilito dall'Accordo di data 21.10.2021, l'indennità per area direttiva è attribuita annualmente ed erogata mensilmente in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo e che l'indennità è ridotta in caso di assenze (escluse le assenze per ferie, infortunio, congedo di maternità e paternità e le altre assenze previste dal d.lg. 151/2001 se integralmente retribuite, donazione del sangue e del midollo osseo, esercizio delle prerogative sindacali) superiori a 30 giorni continuativi, proporzionalmente alle giornate di assenza (art. 2 Accordo 21.10.2021);
- ritenuto di procedere nei termini fin qui descritti;
- visto il vigente Regolamento dei Servizi e del Personale dell'Ente Parco, e in particolare gli articoli 19, 20, 22 e 41 del medesimo;
- vista la normativa sopra richiamata;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
- visto il DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., recante il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)", ed in particolare gli articoli 21, 22, 23, 39, del medesimo;
- visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto il giorno 1 ottobre 2018;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e le successive modificazioni;
- visto l'Accordo di settore su indennità e produttività del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti strumentali di data 21 ottobre 2021;
- visti gli atti e i provvedimenti qui in premesse citati e richiamati;
- visto il Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e tecnica spettanti agli organi dell'Ente Parco in attuazione dei principi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e in particolare gli articoli 3 e 8 del medesimo, per il disposto dei quali la assunzione del presente provvedimento rientra nella sfera di competenze riservate al Direttore;
- visto l'allegato parere di regolarità contabile del presente provvedimento, rilasciato dal Direttore dell'Ufficio amministrativo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento

disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e tecnica spettanti agli organi dell'Ente Parco in attuazione dei principi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7

D E T E R M I N A

1. di attribuire, per i motivi più opportunamente espressi in premesse, alla dipendente di ruolo, alla dott.ssa Elena Luise con qualifica di funzionario per le attività didattiche della categoria D base, la specifica indennità per area direttiva, relativamente all'anno 2022, come previsto dall'articolo dall'articolo 127 del nuovo CCPL del 01.01.2018, nonché dall'Accordo di data 21.10.2021, che disciplina le modalità di costituzione e di erogazione del fondo per l'indennità per area direttiva del personale dell'area non dirigenziale del Comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, per gli importi e per le motivazioni contenuti nella allegata scheda al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di disporre a favore del personale individuato nella scheda allegata la corresponsione della indennità suddetta precisando che detta quota verrà erogata a conguaglio per l'anno 2022 con lo stipendio di novembre e successivamente mensilmente in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo;
3. di imputare la spesa derivante dalla presente determinazione in euro 500,00 totali con imputazione al capitolo 161 1 del bilancio di previsione 2022, oltre agli oneri previdenziali nella misura di legge da imputarsi al capitolo 163 dell'esercizio finanziario 2022 in esecuzione dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011;
4. di dichiarare che l'obbligazione giuridica diventa esigibile nell'anno di imputazione della spesa all'esercizio finanziario di riferimento, ovvero entro il 31 dicembre 2022;

IL DIRETTORE
dott. Vittorio Ducoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

FZ/VD/zf

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esercizio finanziario ___ 2022 _____

Registrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, legge provinciale 14.09.1979, n. 7.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO
___ 161 1 _____	___ 2022 _____	___ € 500,00.= _____
___ 163 _____	___ 2022 _____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore dell'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino"

c e r t i f i c a

che la presente determinazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo telematico sul sito web
dell'Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino.

IL DIRETTORE
dott. Vittorio Ducoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.